

Assicurazione Incendio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo danni)



Prodotto: "Polizza MUTUO INCENDIO PROTETTO"

Data ultimo aggiornamento: 03/2026 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

BCC Assicurazioni S.p.A., società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02652360237. Società con sede legale in Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano, telefono 02/269621 – www.bccassicurazioni.com - mail: bccassicurazioni@bccassicurazioni.bcc.it - PEC: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Albo Imprese IVASS n. 1.00124. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il Patrimonio netto è € 14.734.121 e il Risultato economico è - € 9.851.090. Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito internet www.bccassicurazioni.com, di cui si specifica il **valore dell'indice di solvibilità: 163%**.

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Opzioni con riduzione del premio

Opzione automatica: se il premio viene pagato in un'unica soluzione e la durata dell'assicurazione è superiore a due anni, si ottiene uno sconto del 15% sul premio.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Garanzia accessoria e facoltativa contro i danni da eventi naturali e socio-politici

Eventi naturali: copertura per danni al fabbricato causati da uragano, bufera, tempesta, vento e oggetti trasportati dal vento, caduta alberi, trombe d'aria, grandine, se questi eventi hanno colpito più fabbricati;

Eventi socio-politici: copertura per danni da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, causati da tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio; **Sovraccarico neve:** copertura per danni da sovraccarico di neve sui tetti, compresi danni interni se causati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti per il peso della neve.

Garanzia accessoria e facoltativa contro i danni d'acqua e da fenomeno elettrico

Danni d'acqua: Copertura per danni causati da fuoriuscita accidentale di acqua (esclusa acqua piovana) da impianti idrici, igienici e termici; **Fenomeno elettrico:** copertura per danni causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, inclusi fulmini, su macchine, impianti e circuiti elettrici ed elettronici del fabbricato.

Garanzia accessoria e facoltativa contro i danni a terzi

Ricorso terzi: copertura per somme che l'assicurato deve pagare per danni materiali causati a cose di terzi da un sinistro indennizzabile; copertura anche per danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'uso di beni o di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurabili (i) fabbricati o porzioni non gravati da ipoteca per mutuo con Banca di Credito Cooperativo o Cassa Rurale e Artigiana presso cui il Contraente/Assicurato sia cliente, (ii) fabbricati non situati in Italia, (iii) fabbricati destinati a lavorazione o deposito di esplosivi, pirotecnica, fiammiferi, stracci, ovatte, carta da macero, materie plastiche espanse, materiali radioattivi, rischi off-shore, allevamenti industriali di bestiame, industrie enologiche, casearie, olearie, molitorie, petrolchimici, depositi intensivi, lavorazione di cellulosa, discoteche, locali notturni, sale giochi, cinema, teatri, trattamento rifiuti, impianti a biomassa, giostre, luna park, cantieri navali, stabilimenti balneari, uffici di compagnie aeree, partiti politici o sindacali, fabbriche di armi, allevamenti di animali da pelliccia, sale scommesse, casinò, sale Bingo, (iv) fabbricati di interesse storico-artistico e quelli abbandonati.



Ci sono limiti di copertura?

BCC Assicurazioni non indennizza danni **(i)** causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; **(ii)** causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; **(iii)** causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; **(iv)** causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni; **(v)** a macchine o impianti dove si verifica uno scoppio per usura, corrosione o difetti di materiale **(vi)** di fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti, impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, **(vii)** indiretti come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, sospensione di lavoro, danni non materiali. **(ix)** di furto, rapina, estorsione, saccheggio o ammanchi..

Garanzia accessoria e facoltativa contro i danni da eventi naturali e socio-politici

- **Eventi naturali:** non coperti danni **(i)** a parti interne del fabbricato se non causati da rotture al tetto, alle pareti o ai serramenti dovute a eventi atmosferici; **(ii)** danni da fuoriuscita di corsi d'acqua, mareggiata, **(iii)** gelo, **(iv)** neve, **(v)** cedimento o franamento del terreno; **(vi)** valanghe e slavine; **(vii)** danni a fabbricati in costruzione, ristrutturazione o vuoti; **(viii)** alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole; **(ix)** impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e simili installazioni esterne; **(x)** enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; **(xi)** fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per esigenze temporanee di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; **(xii)** serramenti, vetrate e lucernari che non derivano da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; **(xiii)** lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
- **Eventi socio-politici:** non coperti danni **(i)** a fabbricati in costruzione, ristrutturazione o vuoti.
- **Sovraccarico di neve:** non coperti danni a **(i)** fabbricati non conformi alle norme sui sovraccarichi di neve e al loro contenuto, **(ii)** fabbricati in costruzione, ristrutturazione (salvo ristrutturazioni ininfluenti), vuoti, **(iii)** da scivolamento della neve sui tetti o dalle coperture del fabbricato e dal trascinarsi, di comignoli, tegole, grondaie, antenne **(iv)** a lucernari, vetrate, serramenti, impianti fotovoltaici, pannelli solari, impermeabilizzazione (salvo danni da crollo tetto/pareti).

Garanzia accessoria e facoltativa contro i danni d'acqua e da fenomeno elettrico

- **Danni d'acqua:** non coperti danni da **(i)** umidità, stillicidio, traboccamento fognature, gelo, **(ii)** usura; **(iii)** danni a fabbricati in costruzione, ristrutturazione o vuoti;
- **Fenomeno elettrico:** non coperti danni da **(i)** dovuti a usura, manomissione, corrosione, ossidazione, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; **(ii)** riconducibili a carenza di manutenzione; **(iii)** verificati in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione **(iv)** avvenuti durante operazioni di collaudo o prova; **(v)** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o locatore dei beni assicurati; **(vi)** a tubi e valvole elettroniche, a lampade ed altre fonti di luce, tubi catodici, alle resistenze elettriche scoperte; **(vii)** agli impianti fotovoltaici e ai pannelli solari termici; **(viii)** subiti dal fabbricato in corso di costruzione, in corso di ristrutturazione o vuoto ed inoccupato

Garanzia accessoria e facoltativa contro i danni a terzi

- **Danni a terzi:** non coperti danni **(i)** a cose in consegna/custodia dell'Assicurato; **(ii)** danni da inquinamento di acqua, aria, suolo



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è destinata a chi possiede fabbricati o porzioni di fabbricati che sono gravati da ipoteca per un mutuo concesso da una Banca di Credito Cooperativo o da una Cassa Rurale ed Artigiana, presso cui il Contraente o l'Assicurato è cliente.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi di intermediazione sono pari al 25 % calcolati sul premio imponibile.
Costi dei PPI: i costi complessivi sono pari al 31,70 % di cui il 78,90 % per costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>All'impresa assicuratrice</p> | <p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia: BCC Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano - E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.</p> |
| <p>All'IVASS</p> | <p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: 1. Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 4. Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; 5. Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbitro Assicurativo | È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale. |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |

REGIME FISCALE

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposte sul premio: 22,25% |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diritto all'oblio oncologico | <p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://gbcc.it/TabellaOblioOncologicoBCC</p> |
| Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi. |
| Effetti dell'oblio oncologico per le imprese | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.